



**ARPAT**

Agenzia regionale  
per la protezione ambientale  
della Toscana

## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**APPALTO DELLE FUNZIONI DI "MEDICO COMPETENTE DI CUI ALL'ART. 18  
COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 81/08 E DI MEDICO AUTORIZZATO SECONDO  
QUANTO PREVISTO DAI D.LGS. 230/95 E 241/2000 E SS.MM.II., PER LA DURATA DI UN  
ANNO.**

**CIG....**

### **PREMESSA**

ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) già istituita ai sensi della [legge regionale 18 aprile 1995, n. 66](#) (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), in attuazione del [decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496](#) convertito con modificazioni in [legge 21 gennaio 1994, n. 61](#) (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) è disciplinata dalla L.R.T. n. 30/2009.

Le attività istituzionali con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo consistono in:

a) attività di controllo ambientale (campionamento, nell'analisi e misura, nel monitoraggio e nell'ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché nella verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti)

b) attività di supporto tecnico-scientifico (assistenza tecnico-scientifica agli enti nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale con particolare riferimento alla formulazione di pareri e valutazioni tecniche)

c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale (raccolta, organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell'esercizio delle attività istituzionali o comunque ad altro titolo detenuti e validati)

ARPAT svolge le attività di competenza sul territorio di Regione Toscana e le sedi interessate al servizio sono le seguenti:

<b>Edificio</b>	<b>Città</b>	<b>Indirizzo</b>
1	<b>Firenze</b>	via N. Porpora n.22
	<b>Arezzo</b>	v.le Maginardo n.1
3	<b>Firenze</b>	Via Ponte alle Mosse, n. 211
4	<b>Livorno</b>	via Marradi n.114
5	<b>Pisa</b>	via Vittorio Veneto n.27
6	<b>Lucca</b>	via Vallisneri n.6
7	<b>Grosseto</b>	via Fiume n.35

<b>Edificio</b>	<b>Città</b>	<b>Indirizzo</b>
8	<b>Siena</b>	loc. Ruffolo
9	<b>Massa Carrara</b>	Via del Patriota, n. 2
10	<b>Pistoia</b>	Via Baroni, n. 18
11	<b>Prato</b>	via Lodi n.20
12	<b>Piombino</b>	via Adige n.12
13	<b>Empoli</b>	Via Tripoli, n. 18
14	<b>Borgo San Lorenzo</b>	Via Don Luigi Sturzo, n. 29
15	<b>S. Giovanni Valdarno</b>	Via Vetri Vecchi
16	<b>Pietrasanta</b>	P.za della Repubblica, n 16
17	<b>San Romano</b>	Via Gramsci 63/d

I laboratori presso i quali si espletano le attività di analisi sono complessivamente 3 (**sedi di Livorno, Firenze, Siena**) oltre 2 sedi secondarie (**Pisa e Arezzo**).

Il numero degli operatori di ARPAT interessati dal servizio di cui trattasi sono attualmente **673** unità suddivisi nelle seguenti matrici di attività:

- 1) attività in esterno n. 345 unità
- 2) attività marittime per biodiversità/pesca/marine strategy etc. (15 unità) e subacquee n.3 unità
- 3) attività di laboratorio n. 83 unità
- 4) attività amministrative e di supporto tecnico trasversale n. 216 unità
- 5) attività di esposizione al rischio delle radiazioni e sottoposti a sorveglianza medico autorizzato: n. 7 dipendenti classificati categoria A e n. 4 dipendenti classificati categoria B.

**Sul sito di ARPAT è possibile reperire informazioni in merito alle competenze ed al modello organizzativo di ARPAT.**

Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio delle acque marine costiere della Toscana ARPAT dispone di una imbarcazione (Poseidon) che viene utilizzata da parte del personale per le attività di immersione subacquea.

In ARPAT sono svolte attività che comportano l'esposizione a radiazioni ionizzanti per l'utilizzo di attrezzature contenenti sorgenti radioattive di strumenti che necessitano per la taratura e il controllo del funzionamento materiali di riferimento e sorgenti radioattive.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il personale può effettuare attività all'esterno delle sedi di lavoro, presso aziende soggette alle disposizioni del DLgs 230/95 e s.m.i., e anche presso aziende non soggette a tali disposizioni, ma ove emergano materiali o sorgenti radioattive, e infine sul territorio in presenza di situazioni di emergenza radiologica o contaminazione diffusa.

## **ART. 1 -OGGETTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle **funzioni di Medico Competente di cui all'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e di Medico Autorizzato** secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 241/2000 e ss.mm.ii. per le attività di:

- **sorveglianza sanitaria** dei lavoratori dell'Agenzia, così come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, previste dal Titolo I capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.

- **sorveglianza medica** della protezione dalle radiazioni ionizzanti dei propri lavoratori classificati esposti.

Nei servizi di sorveglianza sanitaria e sorveglianza medica di cui al presente capitolato si intendono ricomprese tutte le attività previste dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, nonché di igiene del lavoro e di tutela della salute dei lavoratori dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti per i lavoratori classificati.

In particolare il **Medico competente** avrà il compito di:

- a) **collaborare** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) **programmare** ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) **istituire**, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, d'intesa con il Direttore Generale per l'individuazione dei luoghi di custodia, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- d) **consegnare al datore di lavoro**, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) **consegnare al lavoratore**, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) **inviare all'INAIL**, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- g) **fornire informazioni ai lavoratori** sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) **informare ogni lavoratore** interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) **comunicare per iscritto**, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j) **visitare gli ambienti di lavoro** almeno una volta all'anno o a cadenza periodica inferiore qualora prevista in offerta che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.
- k) **partecipare alla programmazione** del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività dai dirigenti dell'Agenzia così come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera d) ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- l) **effettuare la sorveglianza medica** dei lavoratori classificati esposti B per la protezione dalle radiazioni ionizzanti;

**Nell'appalto non sono comprese le analisi e gli accertamenti specialistici.**

Al medico competente possono essere richiesti (e sono ricompresi nel corrispettivo di appalto) pareri formali, nonché redazione di referti relativi a specifiche necessità che, di volta in volta, il Direttore

Generale di ARPAT può sottoporre in relazione a problematiche segnalate dal personale di ARPAT, in relazione a particolari situazioni sanitarie riguardanti l'eventuale esposizione a contaminanti indoor e/o outdoor non associabili con le attività svolte dall'Agenzia.

## **ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Il Servizio comprende le seguenti prestazioni, riunite per gruppi omogenei:

1. redazione e consegna del **piano di attività annuale** contenente:
  - a) i rischi per la salute dei lavoratori in relazione alla mansione svolta;
  - b) il programma delle visite mediche e degli accertamenti;
  - c) gli esami biologici e strumentali necessari ai fini del giudizio di idoneità alla mansione;
  - d) il programma delle eventuali riunioni con i responsabili delle strutture dell'Agenzia;
  - e) il programma dei sopralluoghi alle sedi.

Il piano di attività dovrà essere redatto e periodicamente verificato nella sua attuazione dal Responsabile del contratto. Se convenuto, in sede di verifica, il piano deve essere aggiornato sulla base degli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro declinati dall'Agenzia. La redazione e l'aggiornamento del piano, fermo restando le rispettive sfere d'azione, competenze e responsabilità, avvengono d'intesa con l'RSPP sentiti i responsabili di struttura e gli RLS e, per quanto riguarda la tutela dell'esposizione a radiazioni ionizzanti, anche l'Esperto Qualificato.

2. effettuazione delle visite mediche preventive, periodiche, occasionali e su richiesta del lavoratore ex art. n. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 in base a quanto previsto nel piano di attività;
3. individuazione e prescrizione degli esami complementari previsti dal protocollo sanitario;
4. istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio per ciascun dipendente, e la formulazione, quando richiesto, di giudizi di idoneità e giudizi di concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità;
5. effettuazione di sopralluoghi nelle sedi dell'Agenzia e redazione, per ciascun sopralluogo, di apposito verbale;
6. partecipazione alla riunione annuale di prevenzione e protezione dei rischi e ad altre riunioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi che si rendano necessarie;
7. supporto al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti in materia di igiene del lavoro e gestione dei nuovi rischi con particolare riferimento al benessere organizzativo, alle violenze fisiche, psicologiche e morali, al rischio di genere e allo stress lavoro correlato;
8. consulenza ai lavoratori sulle problematiche attinenti all'igiene del lavoro e alla tutela della salute nella mansione;
9. informazioni ai lavoratori sul risultato e sul significato degli accertamenti sanitari.
10. Servizi di supporto al datore di lavoro e ai responsabili di struttura consistenti nella:
  - a) definizione dei tempi e delle modalità di organizzazione delle visite mediche e degli accertamenti sanitari;
  - b) gestione informatica delle visite mediche e accertamenti sanitari, aggiornando l'archivio delle visite effettuate;
  - c) registrazione e archiviazione di tutti gli accertamenti sanitari eseguiti e dei giudizi di idoneità rilasciati;
  - d) consegna a ARPAT dei giudizi di idoneità/inidoneità alla mansione specifica da conservare a cura del datore di lavoro;
  - e) consegna a ARPAT dei riepiloghi di tutti gli accertamenti eseguiti con scadenza mensile o consegna semestrale secondo le esigenze.
11. **predisposizione di un protocollo di sorveglianza sanitaria sia come medico competente che come medico autorizzato (per il personale radio esposto) nel quale saranno riportati gli accertamenti clinici e gli approfondimenti diagnostici rilevati in riferimento al rischio**

specifico del lavoratore, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, ed in accordo con l'RSPP.

Tutti i programmi e le prestazioni dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nella documentazione prescrittiva di Agenzia ed in particolare nel rispetto della Istruzione Operativa "Attuazione della sorveglianza sanitaria e gestionale degli esiti della stessa (che si allega).

### **ART. 3 – SORVEGLIANZA SANITARIA E SORVEGLIANZA MEDICA PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI**

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti deve avvenire come previsto dalla normativa e la stessa sarà riportata nel protocollo di sorveglianza sanitaria.**
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

### **ART. 4 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

Le modalità di espletamento delle prestazioni dovranno essere quelle indicate nella Istruzione operativa "Attuazione della sorveglianza sanitaria e gestionale degli esiti della stessa.

Inoltre, il Medico competente dovrà:

- a) a) segnalare ai Dirigenti del personale assegnato ed al RsPP in relazione alle mansioni svolte la necessità di eventuali vaccinazioni;
- b) b) svolgere in piena autonomia nel rispetto delle procedure e delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e redigerne accurato verbale;
- c) c) comunicare, con almeno 10 gg. di preavviso, al Direttore Generale di ARPAT, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza;
- d) d) collaborare con il Datore di lavoro per la valutazione del rischio stress lavoro correlato ed all'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento.

### **ART. 5 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo di appalto sarà determinato dall'importo offerto dal soggetto che sarà individuato come affidatario del servizio, quantificato "a corpo", **per la durata di un (1) anno**, ed è onnicomprensivo di tutti gli oneri previsti per l'espletamento dell'attività oggetto di appalto.

### **ART. 6 DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha la durata di **1 (uno) anno** decorrenti dal 1.2.2019.

Alla scadenza del contratto, l'aggiudicatario è tenuto, su richiesta di ARPAT, a proseguire il servizio per un periodo massimo di 180 giorni, nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni.

## **ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.**

Il corrispettivo annuo è determinato dal prezzo unitario offerto in gara per ogni dipendente di ARPAT per il numero effettivo dei dipendenti.

**In sede di prima applicazione si farà riferimento al numero dei dipendenti presenti in ARPAT alla data del contratto.**

Il pagamento dei corrispettivi spettanti per le prestazioni rese sarà liquidato all'affidatario, previa presentazione di regolari fatture da parte dello stesso, **in rate trimestrali posticipate** recanti il numero dell'ordine, il numero del CIG (Codice identificativo di gara) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010 e s.m.i., nonché la descrizione delle prestazioni effettuate accompagnate da una relazione dettagliata riguardante le suddette prestazioni.

La fattura, dovrà essere intestata a:

**“ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Porpora n° 22, 50144 Firenze - P.IVA 04686190481”.**

**Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UFNBJI.**

Le fatture devono essere trasmesse tramite SDI in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013 e riportare il numero di CIG.

A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 24-04-2017 n. 50, anche l'Agenzia è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> il valore S “scissione pagamenti”.

Le fatture dovranno essere emesse posticipatamente rispetto all'esecuzione delle attività ricomprese nel servizio.

**I corrispettivi dovuti saranno soggetti a ritenuta dell'0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.**

Il termine di pagamento del corrispettivo è stabilito in 30 giorni dalla data della verifica di conformità del DEC, con esito positivo.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l'affidatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti all'aggiudicatario. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte da ARPAT, sentito l'affidatario. Ai sensi dell'art. 17 della L.R.Toscana n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

## **ART. 8 - CAUZIONE**

L'affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell'affidamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016).

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

## **Art. 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA**

L'aggiudicatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

#### **ART. 10 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

ARPAT nomina un Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione ha il controllo periodico della regolarità della prestazione svolta: il Direttore di esecuzione del contratto agirà con funzioni di controllo e vigilanza per le proprie competenze, circa la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto e curerà la gestione del rapporto contrattuale, verificando che le attività dell'appaltatore siano conformi a quanto stabilito e perfezionato con il contratto.

#### **ART. 11- PERIODO DI PROVA**

L'affidamento del servizio è soggetto ad **un periodo di prova di sei mesi** dalla data di inizio del servizio (1.2.2019).

Il periodo di prova sarà considerato “negativo” al ricorrere delle seguenti fattispecie:

- due contestazioni di ARPAT rispetto alla corretta esecuzione del servizio
- comportamento scorretto in relazione al Codice di comportamento di ARPAT

In caso di esito negativo, sarà comunicata all'aggiudicatario la data di risoluzione del contratto motivandone le ragioni, in tal caso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento del servizio effettivamente reso, purché correttamente eseguito, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite. Non potrà pretendere ulteriori indennizzi.

#### **ART. 12– OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

#### **ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO**

L'aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARPAT.

La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto.

Qualora formalmente richiesto in fase di gara, l'ARPAT può autorizzare il subappalto per una quota del servizio non superiore al 30% dell'importo contrattuale. In ogni caso l'ARPAT resta estranea al rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico all'aggiudicatario il quale deve fornire all'ARPAT interessata copia del contratto di subappalto non oltre venti giorni dalla data di stipula dello stesso. Il subappalto è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

**Il subappaltatore/subcontraente dell'aggiudicatario nell'ambito del contratto sottoscritto con ARPAT, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.**

#### **ART. 14 - PENALITÀ E CONTESTAZIONI**

L'Aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed, in particolare, alla puntuale osservanza, in generale, delle norme che disciplinano l'esecuzione del presente contratto d'appalto.

Le penali saranno applicate nei seguenti casi:

- per ogni fattispecie di inadempienza rispetto alle attività di cui all'art. 1 del presente Capitolato sarà applicata una penale pari a euro 500,00.

Per "*cause di forza maggiore*" in grado di giustificare ritardi nell'esecuzione delle attività si intendono solo quelle indicate di seguito o ad esse assimilabili:

- ◆ condizioni metereologiche di particolare criticità
- ◆ rilevanti impedimenti legati alla circolazione stradale e autostradale

La comunicazione delle "*cause di forza maggiore*" sopra elencate dovrà essere fatta al direttore dell'esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a contestare le non conformità del servizio fornito rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del Codice Civile, salvo il rispetto dei termini di decadenza.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti; l'Aggiudicatario, qualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento.

Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta dell'aggiudicatario provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale all'Aggiudicatario.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate.

L'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; ARPAT, valutate le osservazioni formulate dall'aggiudicatario, decide in merito all'applicazione delle penali.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento per la parte in contestazione.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuto all'aggiudicatario sarà trattenuto da ARPAT sui corrispettivi dovuti e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli art. 1241 e ss. Cod. Civ. e sarà oggetto di specifica fatturazione.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'aggiudicatario coinvolto è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

## **ART. 15 - RISOLUZIONE**

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze considerate "gravi" alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ. (clausola ex art. 1341 C.C.):

- **non superamento del periodo di prova**
- **in caso di inadempimento dell'Appaltatore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato da ARPAT per porre fine all'inadempimento stesso**
- **impossibilità di reperimento ai recapiti comunicati per 72 ore consecutive;**
- **oltre due contestazioni per ritardi/inadempienze da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto in merito alla corretta e diligente esecuzione degli obblighi del contratto che risultano confermate a seguito di instaurazione del contraddittorio;**
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'aggiudicatario ceda il contratto;
- l'aggiudicatario subappalti una parte del servizio senza autorizzazione dell'ARPAT;
- l'aggiudicatario non sia in grado di garantire l'espletamento del servizio o non provveda, entro 15 gg., alla sua sostituzione fermi restando il possesso dei requisiti richiesti

ARPAT ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;

- l'aggiudicatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili all'aggiudicatario medesimo;
- l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'ARPAT;
- l'aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Nel caso in cui le penali complessivamente applicate, a titolo di inadempimento, superino il 10% dell'importo di aggiudicazione, ARPAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 C.C.ed addebitare i costi per l'espletamento di una nuova gara all'aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l'ARPAT metterà a carico dell'aggiudicatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi previsti dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, ARPAT ha facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall'ARPAT per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'aggiudicatario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

**Le ipotesi di risoluzione del contratto possono integrare la fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c), D.Lgs 50/2016.**

#### **ART. 16 – RECESSO**

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto (Clausola ex art. 1341 c.c.):

- qualora nei suoi servizi intervengano **trasformazioni di natura tecnico-organizzative** rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario;
- **per motivi di interesse pubblico**, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'aggiudicatario.

ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto dell'aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario (clausola ex art. 1341 C.C.).

#### **ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE**

La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata telematica con firma digitale.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 **ed è posta a carico dell'aggiudicatario.**

L'imposta assolta da ARPAT, sarà rimborsata dal contraente, con le modalità che saranno indicate nella lettera di trasmissione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

#### **ART. 18 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, la ditta aggiudicataria si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>) :

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 di cui al decreto del Direttore generale n. 6/2018;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.

#### **ART. 19 FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contratti sarà comunque competente il Foro di Firenze.

#### **ART. 20 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

#### **Allegato:**

Istruzione Operativa “Attuazione della sorveglianza sanitaria e gestionale degli esiti della stessa.

#### **Clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 C.C.:**

gli artt.11 “Periodo di prova”, 15 “Risoluzione”, 16 “Recesso”, Art. 17 - Stipula del contratto e relative spese, 19 “Foro competente” del presente capitolato speciale di appalto.